



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott.ssa Annamaria Casadonte	presidente
dott.ssa Stefania Calò	giudice rel.
dott.ssa Simona Boiardi	giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 121/2026 proposto dalla Fondazione Palazzo Magnani, rappresentata e difesa dall'avvocato Caterina Girolodi, diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società **NEW YORK S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C. F e P. Iva 02782460352), con sede in Reggio Emilia, Corso Giuseppe Garibaldi N. 32 A-B;

verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e dato atto che la società debitrice non si è costituita in giudizio;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale della resistente;

rilevato che l'iniziativa del creditore per l'apertura della liquidazione giudiziale debba qualificarsi come un'azione di parte, sicché la sussistenza del credito in capo all'istante e quindi la qualità di creditore, costituisce una condizione della azione: nel caso di specie, la ricorrente è creditrice della società della somma di euro 14.546,28, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1680/2025, notificato alla debitrice in data 05/11/2025, unitamente all'atto di precetto;



premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 ccii; incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 lett. d) ccii;

rilevato, in questa prospettiva, che la società debitrice è soggetta alle disposizioni del ccii (art. 1), essendo organizzata in forma di società a responsabilità limitata e svolgendo attività commerciale (ristorazione con somministrazione); è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 14/04/2026, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 ccii;

considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30.000,00 stabilita dall'art. 49 comma 5 ccii: come osservato sopra, la ricorrente è creditrice della somma di euro 14.546,28; i debiti fiscali, a carico della società, iscritti a ruolo, ammontano a complessivi euro 80.627,22;

ritenuto che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile, tra l'altro, dall'entità dei debiti emersi all'esito dell'istruttoria svolta, dall'esito negativo del pignoramento presso terzi, dal mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (risultano depositati solo i bilanci al 31.12.2022 e al 31.03.2025 dai quali risulta il superamento dei limiti dimensionali) e dalla cessazione dell'attività, risultando la società cancellata dal Registro delle Imprese;

osservato, in particolare, che, con riferimento alle società che si trovano in liquidazione, lo stato di insolvenza deve essere apprezzato considerando se i beni e le attività della società siano sufficienti al pagamento dei suoi debiti; da ciò discende che, in presenza di un ammontare di questi ultimi molto elevato, è comunque onere della società, al fine di dimostrare l'inesistenza dello stato di insolvenza, dare la prova della proprietà di beni o di attività o disponibilità finanziarie sufficienti per soddisfare i propri creditori.

Ne deriva, dunque che quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare



l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali: ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. ordinanza 07/10/2019, n. 24948);

rilevato che la debitrice non ha provato l'esistenza di beni e attività della società sufficienti al pagamento dei suoi debiti, né ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di esclusione previsti dall'art. 2 comma 1 lett. d);

ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;

considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;

p.q.m.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 ccii, così provvede:

I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società **NEW YORK S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C. F e P. Iva 02782460352), con sede in Reggio Emilia, Corso Giuseppe Garibaldi N. 32 A-B;

II. nomina giudice delegato la dott. Stefania Calò;

III. nomina curatore il dott. Mattia Spaggiari;

IV. ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato



dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 ccii;

V. stabilisce il giorno **02/02/2027** ore **10,00** (ufficio 2A.15, 2° piano del tribunale) per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;

VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 ccii, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disp. att. del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;

IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 ccii;

X. autorizza il curatore ad acquisire tutta la documentazione contenuta nel presente fascicolo, disponendo che la cancelleria procedure concorsuali metta immediatamente tale documentazione a disposizione del curatore;



Così deciso in Reggio Emilia il 15/09/2026, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

Il Giudice rel.

Stefania Calò

La presidente

Annamaria Casadonte

